



Lodi, 08 Luglio 2015
Prot. N.27998/2015
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 338/2015 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la richiesta inoltrata dal comitato organizzatore della 9° edizione del "Creature Festival" inerente la necessità di provvedere all'adozione di idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sopra citata;

O R D I N A

- ❑ Dalle ore **17.00** del giorno **10 Luglio 2015** alle ore **07.00** del giorno **13 luglio 2015**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli lungo i seguenti tratti viari comunali:
 - **Via del CAPANNO**
 - **Tratto viario di collegamento tra Via del Capanno e Centro Ricreativo "Belgiardino" (lungo fiume)**
 - **Via NAPOLI**
- ❑ Compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ordine pubblico connesse alla manifestazione in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli
 - ❖ Veicoli in uso ovvero al servizio del comitato organizzatore
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Veicoli di servizio in uso alle autorità preposte ai servizi di ordine pubblico e polizia stradale;
 - ❖ Veicoli di servizio dei comuni di Lodi e Montanaso Lombardo
 - ❖ Autobus utilizzati per il servizio navetta allo scopo predisposto dal comitato organizzatore al fine di agevolare il collegamento tra i parcheggi di interscambio e l'area della manifestazione;
 - ❖ Veicoli utilizzati da proprietari/fruitori di posti auto privati ubicati nel tratto stradale in oggetto esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili;
- ❑ **La regolamentazione del transito veicolare e la conseguente effettiva entrata in vigore dei provvedimenti riguardanti il transito verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale/Ordine Pubblico i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, nei modi e nei tempi ritenuti al momento più opportuni al fine di garantire lo svolgimento delle varie fasi della manifestazione nei termini di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia (quindi anche stabilendo unilateralmente deroghe ovvero restrizioni alle prescrizioni contenute nel presente atto nei termini ritenuti nella contingenza ottimali). In funzione delle necessità connesse dello svolgimento della manifestazione i provvedimenti di cui sopra potrebbero essere inoltre estesi dall'autorità competente anche a tutti i tratti viari che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari.**

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



Settore 6 - Ufficio Viabilità

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI